

INTERPELLO DELL'AGENZIA SUGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI WHITE LIST

Gli interessi pagati a banche Uk con ritenuta

Gli interessi pagati da soggetti residenti in Italia ai sensi di contratti di finanziamento a medio-lungo termine stipulati con banche stabilite nel Regno Unito sono soggetti all'ordinario regime di ritenute alla fonte, salvo, si aggiunge, i benefici da convenzione contro le doppie imposizioni.

Lo afferma, in sintesi, l'Agenzia delle entrate con la risposta 839/2021 pubblicata il 21 dicembre scorso.

L'interpello

La risposta merita interesse non tanto per aver chiarito il contenuto della norma di cui all'art. 26, comma 5-bis, dpr. 600/1973 nella prima parte, in cui si prevede l'esenzione su interessi corrisposti a banche Ue, questione che appare letteralmente chiara per vero, ma per aver escluso l'applicabilità della seconda parte di

rare in Italia.

I quesiti

L'Istante ha formulato due quesiti: il primo, se fosse possibile continuare a disapplicare le ritenute ai sensi dell'art. 26, comma 5-bis, dpr. 600/1973 e, in subordine (secondo quesito), se fosse comunque possibile applicare la citata norma nella parte in cui accorda l'esenzione in favore degli "investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei propri stati" (white list ai sensi dell'art. 6 dlgs. 239/1996).

La risposta

L'agenzia delle entrate conclude in senso negativo per entrambi i quesiti posti, con argomenti che meriterebbero qualche riflessione.

Mentre appare inconfutabile la risposta al primo quesito, giacché la norma candidamente si rivolge a

gettiva degli "investitori istituzionali esteri" white list di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dlgs. 239/1996.

Su tale base poggia l'interpretazione – ventilata spesso in dottrina nei tempi addietro, per cui la banca extra-Ue potesse comunque beneficiare dell'esenzione domestica.

L'agenzia delle entrate conclude secondo un criterio interpretativo letterale: posto che la prima parte della norma si riferisce alle banche Uc, se davvero il legislatore avesse voluto accordare tale beneficio anche alle banche extra-Ue avrebbe formulato diversamente il testo.

Trattandosi poi di norma agevolativa, il canone ermeneutico dev'essere stretto.

Con il che si giunge a negare l'esenzione. Al di là della condivisibilità o meno della posizione dell'agenzia